



Roma,

Protocollo:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 119**  
**Stagione Sportiva 2011/2012**

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 108/A della F.I.G.C., inerente la modifica del Regolamento dei Direttori Sportivi.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 6 FEBBRAIO 2012**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Massimo Ciaccolini**

**IL PRESIDENTE**  
**Carlo Tavecchio**

Lega Nazionale Dilettanti  
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
C.F.: 08272960587  
info@postalnd.it - www.lnd.it



CARIGE ASSICURAZIONI

MONDO

molten  
*For the real game*

Italgreen

Lubro  
Green

LIMONTA

iQuozini



italgest

errea  
Partnership Partner ufficiale

Enel

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

-----

## COMUNICATO UFFICIALE N. 108/A

Il Presidente federale

- vista la delega conferita dal Consiglio federale il 20 dicembre 2011;
- d'intesa con il Vice Presidente Vicario

d e l i b e r a

di modificare il Regolamento dei Direttori sportivi come da testo allegato sub A)

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2012

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

ALL. A)

## **REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI**

### **Art. 1**

1. E' istituito, presso la F.I.G.C., l'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. Nell'Elenco è compresa un'apposita Sezione dedicata ai Collaboratori della Gestione Sportiva.
2. È Direttore Sportivo, indipendentemente dalla denominazione, la persona fisica, che, anche in conformità con il Manuale Uefa per l'ottenimento delle licenze, svolge per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, ivi compresa espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre Società Sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C..
3. Il Collaboratore della Gestione Sportiva svolge, per conto di Società e Associazioni Sportive della Lega Nazionale Dilettanti, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società o Associazione, ivi compresa la gestione dei rapporti aventi ad oggetto il tesseramento ed il trasferimento dei calciatori, nonché il tesseramento dei tecnici, nel rispetto delle norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C.

### **Modalità e titoli per l'iscrizione**

#### **Art. 2**

1. L'iscrizione nell'Elenco Speciale, che comporta l'assunzione dello status di tesserato della F.I.G.C., ha luogo su specifica domanda redatta sui moduli appositamente predisposti, corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 11.

#### **Art. 3**

1. L'iscrizione dei Direttori Sportivi nell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi per Direttori Sportivi, banditi e organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C..
2. I corsi per Direttori Sportivi, sono organizzati, di norma, con cadenza annuale dal Settore Tecnico.
3. Il Settore Tecnico, con la collaborazione dell'A.DI.SE. all'inizio di ogni stagione sportiva definisce il modello di bando per i corsi da Direttori Sportivi, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi. La Segreteria del Settore Tecnico provvede alla pubblicazione dei bandi.
4. I bandi dei corsi prevedono la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione.

- 5 L'iscrizione dei Collaboratori della Gestione Sportiva nell'apposita Sezione dell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi. Il Settore Tecnico e la LND, con la collaborazione dell'A.DI.SE., all'inizio di ogni stagione sportiva definiscono il modello di bando ed i programmi. La Segreteria del Settore Tecnico provvede alla pubblicazione dei bandi. L'organizzazione e la gestione del corso, l'effettuazione degli esami finali e il rilascio del diploma di abilitazione sono di competenza della L.N.D. Il Settore Tecnico, con la collaborazione dell'A.DI.SE, individua il corpo docente per ciascun corso.

## **Incompatibilità**

### **Art. 4**

1. L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco Speciale sono incompatibili con la carica di dirigente federale e titolare di incarico federale, di sindaco o amministratore di società sportiva, con qualunque carica o incarico procuratorio o di assistenza nell'interesse di calciatori o di società, nonché con l'attività di calciatore o di tesserato di altro ruolo federale.
2. L'incompatibilità perdura per un anno dal giorno della cessazione dello status di cui al comma 1, fatta eccezione per i calciatori e gli allenatori per i quali cessa alla fine della stagione sportiva.
3. L'esercizio delle attività indicate all'art. 1 del presente Regolamento da parte di un tesserato, senza l'iscrizione all'Elenco Speciale o alla sezione dei collaboratori della gestione sportiva, comporta, le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
4. L'esercizio, senza titolo, delle attività indicate all'art. 1 del presente Regolamento da parte di soggetti non tesserati comporta, per costoro, il divieto a partecipare ai corsi e ad essere iscritti all'Elenco Speciale per un periodo da 1 a 3 anni. La Segreteria della Commissione comunicherà all'interessato la relativa decisione.

## **Commissione dell'Elenco Speciale**

### **Art. 5**

1. È istituita, nella sede della F.I.G.C., la Commissione Direttori Sportivi, per l'adozione dei provvedimenti concernenti gli iscritti all' Elenco Speciale e alla tenuta del medesimo.
2. La Commissione è composta da:
  - due componenti designati dal Presidente della FIGC, di cui uno con funzioni di Presidente e l'altro con funzioni di Vice Presidente della Commissione, tra persone in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza;
  - un componente designato da ciascuna Lega Professionistica;
  - due componenti designati della Lega Nazionale Dilettanti;
  - quattro rappresentanti dei Direttori Sportivi, designati dall'A.DI.SE.I componenti sono nominati dal Consiglio Federale.

3. La Commissione dura in carica due stagioni sportive e svolge la sua attività con l'assistenza di un Segretario nominato dalla F.I.G.C..
4. La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti, fra cui il Presidente o il Vice Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti dandosi prevalenza in caso di parità, al voto del Presidente
5. La Commissione:
  - a) provvede all'iscrizione degli aventi titolo nell'Elenco Speciale;
  - b) dispone la cancellazione dall'Elenco, sentito l'interessato, ove accerti il venir meno di un requisito di iscrizione, ovvero l'insorgere di una causa di incompatibilità. A tal fine, può richiedere, in ogni momento, all'interessato gli atti aggiornati previsti dal bando del corso;
  - c) adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 4, comma 4;
  - d) dirime, in via conciliativa, le controversie insorte fra gli iscritti nell'Elenco Speciale.
6. Le iscrizioni e le cancellazioni sono comunicate per iscritto dalla Segreteria della Commissione al soggetto e alla società interessata e sono rese note dalla F.I.G.C. a mezzo Comunicati Ufficiali.

### **Doveri del Direttore Sportivo**

#### **Art. 6**

1. Lo svolgimento dell'attività di Direttore sportivo, deve risultare da contratto, ovvero, relativamente ai Collaboratori della Gestione Sportiva, dall'atto di tesseramento per la società o per l'associazione dilettantistica, che una delle parti interessate deve depositare o inviare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento in triplice copia sottoscritta in originale presso la Lega o Comitato di competenza, che provvede a trasmetterne una copia alla F.I.G.C. – Commissione Direttori Sportivi.
2. Il rapporto tra il Direttore Sportivo e la Società Sportiva ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di ricezione risultante dal visto per deposito ovvero dall'avviso postale di ricevimento.
3. Il rapporto tra Collaboratore della Gestione Sportiva e Società o Associazione Sportiva, operanti nella L.N.D., ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di invio dell'atto di tesseramento al Comitato o alla Divisione competente.

#### **Art. 7**

1. Il Direttore Sportivo, che abbia stipulato un contratto con una Società o che comunque abbia svolto tale attività per una Società non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare altro contratto o intrattenere un rapporto avente ad oggetto attività che richiedano l'iscrizione all'Elenco Speciale, con altra Società.
2. Il Collaboratore della Gestione Sportiva, che abbia svolto le attività previste all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento per Società o Associazione della L.N.D., non può svolgere, nella stessa stagione sportiva, le medesime attività per altra Società o Associazione.

3. L'iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi deve osservare le norme e i Regolamenti federali improntando in ogni occasione il proprio operato a principi di correttezza e buona fede.

## **Divieti**

### **Art. 8**

1. Le Società Sportive, per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1 comma 2, devono avvalersi esclusivamente dell'opera delle persone iscritte nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. E' fatto divieto a tutti gli altri soggetti dell'Ordinamento Federale di intrattenere trattative o rapporti, in relazione a quanto previsto dall'art.1, comma 2, con la partecipazione o la collaborazione di soggetti non iscritti nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.
2. Le Società Sportive possono altresì far svolgere le attività di cui all'art. 1, comma 2, dai componenti degli organi statutari che abbiano il potere di rappresentare validamente e impegnare la Società nei confronti di terzi.

## **Sanzioni disciplinari e relativi provvedimenti**

### **Art. 9**

1. L'iscritto all'Elenco Speciale è soggetto all'osservanza delle norme federali ed è passibile delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
2. L'interessato ha, nelle ipotesi di cui agli artt. 4, comma 4 e 5, comma 5 lett. b) del presente Regolamento, il diritto di essere preventivamente convocato per iscritto al fine di permettergli l'esposizione degli argomenti a sua difesa, anche a mezzo di memoria scritta da far pervenire alla Commissione cinque giorni prima dell'audizione. L'interessato ha il diritto di farsi assistere da persona di fiducia.

### **Art.10**

Le controversie aventi ad oggetto il rapporto fra le Società Sportive e i Direttori Sportivi iscritti nell'Elenco Speciale, sono devolute all'esclusiva competenza del Collegio Arbitrale previsto dall'Ordinamento Federale, con la partecipazione di un designato fra gli arbitri indicati dalla associazione di categoria dei Direttori Sportivi all'inizio di ciascuna stagione sportiva.

### **Art. 11**

1. L'iscrizione all'Elenco Speciale da parte dei Direttori Sportivi e dei Collaboratori della Gestione Sportiva che hanno conseguito l'abilitazione all'esito della partecipazione ai rispettivi corsi, avverrà sulla base di una formale richiesta di iscrizione, da presentarsi entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione sussistendo i requisiti documentati dalle seguenti certificazioni:
  - a) residenza in Italia;
  - b) godimento dei diritti civili;
  - c) non avere riportato condanne a pene detentive, per delitti non colposi;
  - d) non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti;

e) non essere stati assoggettati a provvedimento di preclusione da ogni rango o categoria della F.I.G.C.

Trascorso inutilmente il termine del biennio, il soggetto interessato dovrà nuovamente conseguire l'abilitazione ai fini della iscrizione all'elenco speciale ed alla apposita Sezione dedicata ai Collaboratori della Gestione Sportiva